



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
INTERNO DEI LAVORI
DA ESEGUIRE IN ECONOMIA

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 101 DEL 29.10.2009)

INDICE

Art. 1	<i>Finalità</i>	pag. 2
Art. 2	<i>Definizioni</i>	pag. 2
Art. 3	<i>Competenza</i>	pag. 3
Art. 4	<i>Categorie dei lavori</i>	pag. 3
Art. 5	<i>Modalità di affidamento</i>	pag. 6
Art. 6	<i>Divieto di frazionamento</i>	pag. 7
Art. 7	<i>Autorizzazione a contrarre</i>	pag. 7
Art. 8	<i>Elenco degli operatori economici</i>	pag. 8
Art. 9	<i>Operatori economici non iscritti nell'elenco</i>	pag. 9
Art. 10	<i>Lavori d'urgenza</i>	pag. 10
Art. 11	<i>Lavori di somma urgenza</i>	pag. 11
Art. 12	<i>Perizie suppletive per maggiori spese</i>	pag. 12
Art. 13	<i>Procedura di invito e affidamento dei lavori in cottimo fiduciario</i>	pag. 12
Art. 14	<i>Atto di cottimo fiduciario</i>	pag. 13
Art. 15	<i>Garanzie</i>	pag. 14
Art. 16	<i>Subappalto</i>	pag. 15
Art. 17	<i>Modalità di conclusione dei contratti</i>	pag. 15
Art. 18	<i>Contabilità dei lavori in economia</i>	pag. 16
Art. 19	<i>Attestazione di regolare esecuzione</i>	pag. 16
Art. 20	<i>Norme di rinvio</i>	pag. 16
Art. 21	<i>Entrata in vigore</i>	pag. 17

Art. 1 - Finalità

Il presente *“Regolamento interno dei lavori da eseguire in economia”* disciplina - ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia di competenza dell'Amministrazione Comunale di Oristano.

Si applicano, nei limiti di compatibilità e fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il *“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”* approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il *“Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici”* approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Si applica altresì la legge regionale 9 agosto 2002, n. 14 recante *“Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale”* nonché la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante *“Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto”*.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Amministrazione: l'Amministrazione Comunale di Oristano;

Settore competente: il Settore dell'Amministrazione Comunale di Oristano competente per materia nello specifico Settore d'intervento;

Dirigente: il Dirigente del Settore preposto alla gestione dei lavori in economia nello specifico Settore di competenza per materia;

Responsabile del Procedimento: il Responsabile del Procedimento per l'attuazione di ogni singolo intervento, come previsto dall'art. 8, comma 6 della L.R. 07.08.2007, n. 5;

Operatore economico: l'impresa selezionata tramite l'Elenco degli operatori economici esecutori di lavori pubblici (istituito ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 12 del D.lgs. n. 163/2006) ovvero l'impresa selezionata tramite indagine di mercato;

Importo dei lavori: l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, al lordo degli oneri di sicurezza, I.V.A. esclusa.

Cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici selezionati tramite "Elenco" ovvero tramite indagine di mercato e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

Art. 3 - Competenza

I lavori in economia sono attuati sotto la diretta responsabilità del Dirigente del Settore competente, che può assumere la veste di Responsabile del Procedimento. Lo stesso, a sua volta, potrà individuare all'interno dell'ufficio un dipendente cui affidare, per il singolo lavoro, l'incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 6 della LR 5/2007.

Art. 4 - Categorie dei lavori

I lavori eseguibili in economia sono individuati - entro il limite di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00), I.V.A. esclusa - in relazione alle specifiche attività del Servizio competente nell'ambito delle categorie appresso specificate:

- a. Manutenzione ordinaria e straordinaria quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili o non realizzabile con le forme e le procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici previste dagli articoli 55, 121, 122 del D.lgs. 163/2006.

- b. Manutenzione e ristrutturazione di opere o di impianti - sia ordinarie, sia straordinarie - rientranti in un contesto di ordinaria programmazione degli interventi, eseguibili anche in amministrazione diretta.
- c. Interventi non programmabili in materia di sicurezza; in questo ambito rientra ogni ipotesi di opera o lavori finalizzata a garantire la sicurezza della collettività come, a titolo esemplificativo, l'assicurazione dei fabbricati, lo sgombero, la riparazione di impianti.
- d. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie di gara; in questo ambito rientrano tutti i casi in cui una precedente gara non sia stata conclusa per mancanza di offerte ovvero nel caso di gara senza effetti (caso particolare di tutte le offerte escluse per irregolarità dei documenti presentati).
- e. Lavori necessari per la redazione dei progetti; rientrano in questo ambito tutti gli accertamenti propedeutici alla progettazione come, a titolo esemplificativo, le caratterizzazioni, le bonifiche belliche, le ricerche archeologiche, le bonifiche e gli studi ambientali, i sondaggi, i rilievi, gli eventuali accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche, le opere per verificare in scala le previsioni progettuali, gli scavi, la realizzazione di modelli fisici, i rilevamenti e gli occorrenti esperimenti.
- f. Completamento di opere o impianti, quando vi sia l'urgenza di completare i lavori a seguito della risoluzione del contratto *ovvero* in danno dell'appaltatore inadempiente. In tal caso l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, potrà far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, in economia, a maggiori spese dell'impresa.
- g. Lavori di restauro e manutenzione di beni di interesse storico, artistico e archeologico nonché le operazioni di scavo archeologico se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere non dipendente da fatto della stazione

appaltante (art. 223, comma 3 del D.P.R. 554/1999), purché muniti della prescritta e preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza per i beni artistici, storici, monumentali o della Sovrintendenza archeologica..

In via esemplificativa si elencano le tipologie di lavori rientranti nelle macro categorie di cui al presente articolo:

- 1) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni del patrimonio comunale, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché la demolizione dei fabbricati e dei manufatti cadenti con lo sgombero dei materiali rovinati;
- 2) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'amministrazione comunale o presi in locazione nei casi in cui, per legge o contratto, le spese sono a carico del locatario;
- 3) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di abbattimento di barriere architettoniche e/o di adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici e alle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori su immobili comunali le cui risorse derivino da programmi approvati da Organismi Ministeriali o Regionali, la cui attuazione è demandata al Comune di Oristano;
- 4) manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli immobili di competenza comunale quali: illuminazione, impianti elettrici, elettronici, antincendio, antintrusione, climatizzazione, idrosanitari, ecc;
- 5) lavori o somministrazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui manutenzione comporti danno all'amministrazione comunale o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

- 6) lavori relativi alla regimazione delle acque ed in particolare riguardanti le prime opere per la difesa dalle inondazioni per lo scolo delle acque da territori inondati;
- 7) lavori relativi alla manutenzione delle strade comunali, comprendenti il rifacimento e la sistemazione di strade sterrate, la bitumatura, lo spurgo delle cunette e dei condotti, la sistemazione delle banchine, la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
- 8) lavori o provviste da seguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione comunale nei lavori dati in appalto;
- 9) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico di contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
- 10) lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti d'appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave già dati in consegna alle imprese.

Art. 5 - Modalità di affidamento

I lavori in economia possono essere eseguiti secondo le due modalità appresso specificate.

1) Amministrazione diretta

I lavori sono effettuati con materiali e mezzi appositamente acquistati o noleggiati e con personale assunto per l'occasione nel rispetto delle procedure sull'accesso al pubblico impiego, sotto la direzione del Dirigente del Settore competente.

Trattasi, pertanto, di lavori occasionali e discontinui per i quali non necessita l'intervento di un'impresa organizzata.

La spesa complessiva dei lavori in amministrazione diretta è contenuta entro il limite di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00), I.V.A. esclusa.

2) Cottimo fiduciario

Con la procedura negoziata del cottimo fiduciario l'esecuzione dei lavori, in relazione alla specifica natura, avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei e qualificati, da individuare attraverso l'elenco di operatori economici, costituito ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 12 del D.lgs. n. 163/2006, ovvero, fino alla costituzione del detto elenco, previa indagine di mercato.

L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, per lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, è ammesso l'affidamento diretto da parte del Dirigente del Settore competente.

Il cottimo fiduciario per le procedure di urgenza e l'affidamento diretto per le ipotesi di somma urgenza sono disciplinati, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

Art. 6 - Divieto di frazionamento

E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro che abbia carattere unitario, al fine di avvalersi in modo improprio e non corretto del presente Regolamento interno.

Art. 7 - Autorizzazione a contrattare

L'affidamento dei lavori in economia, sia in forma di amministrazione diretta, sia in forma di cottimo fiduciario è autorizzato nei limiti delle risorse disponibili, con le seguenti modalità:

- 1)** per i lavori in economia di importo pari o inferiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), I.V.A. esclusa, mediante ordinativo d'intervento a cura del

Dirigente del Settore competente (ovvero a firma del Responsabile del Procedimento, ove nominato, e con visto del Dirigente del Settore competente).

- 2) per i lavori di importo superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), I.V.A. esclusa, tramite determinazione a contrarre del Dirigente del Settore competente.
- 3) In caso di lavori dichiarati di somma urgenza, per i quali non è consentito alcun indugio nella esecuzione e ogni ritardo può comportare pericolosità ed essere pregiudizievole alla pubblica incolumità, l'affidamento in cottimo fiduciario avviene in forma diretta purché l'importo sia contenuto entro il limite di 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.
- 4) Ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 554/1999 nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal Dirigente del Settore competente, su proposta del Responsabile del Procedimento, nell'ambito delle somme a disposizione nei quadri economici, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti ovvero utilizzando le eventuali economie del ribasso d'asta.

Art. 8 - Elenco degli operatori economici

Ai sensi dell'art. 125, comma 12 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., gli esecutori dei lavori in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Si applica il sistema di qualificazione previsto dalla legge regionale n. 14/2002, in alternativa al sistema di qualificazione disciplinato dalla vigente normativa statale (D.P.R. N. 34/2000 e ss.mm.ii.), in relazione agli importi dei lavori da eseguire.

Per l'individuazione degli esecutori dei lavori in economia i Dirigenti dei Settori competenti si avvalgono degli elenchi di operatori economici costituiti ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 12 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

L'iscrizione in detto Elenco è condizione vincolante per l'affidamento dei lavori in economia, con procedura di cottimo fiduciario.

Fino alla costituzione dell'Elenco di operatori economici, i Dirigenti dei Settori competenti individuano - tramite indagine di mercato - almeno cinque operatori da invitare a presentare offerta nell'ambito della procedura negoziata di cottimo fiduciario.

L'elenco di operatori economici garantisce l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia ed assicura, altresì, la pubblicità dell'attività negoziale dell'amministrazione.

Costituisce causa di cancellazione dall'Elenco il mancato rispetto delle condizioni, modalità e termini definiti nell'atto di cottimo fiduciario che il Dirigente del Settore competente dovrà tempestivamente segnalare all'ufficio che cura la gestione dell'Elenco.

Art. 9 - Operatori economici non iscritti nell'Elenco

Per l'esecuzione dei lavori in economia, tramite cottimo fiduciario, il Settore competente può rivolgersi, in via eccezionale, anche ad operatori economici non iscritti nella sezione competente dell'Elenco nei seguenti casi:

- quando per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, non risulti iscritta alcuna impresa;

- quando nella categoria dei lavori oggetto di affidamento risulta iscritta un'unica impresa;
- quando per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, nessuno degli operatori iscritti nell'elenco, risulti disponibile alla realizzazione dei lavori nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta, indisponibilità da attestare in appropriata relazione resa dal Responsabile del Procedimento.

In tal caso si consultano preventivamente, mediante lettera d'invito recante gli elementi essenziali della prestazione richiesta, almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.

I lavori saranno assegnati - previa verifica dei requisiti generali, tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari, previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo, con la procedura ordinaria di affidamento dei contratti pubblici - all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'art. 12 del presente Regolamento interno, il Dirigente del Settore competente può rivolgersi anche ad operatori economici non iscritti nell'Elenco, in possesso dei requisiti generali e speciali di capacità previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 10 - Lavori d'urgenza

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia

estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione da parte del Direttore del Servizio competente.

Art. 11 - Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 11, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario e, in mancanza di accordo, si ingiunge l'esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dal Responsabile del Procedimento, salva la facoltà dell'operatore economico di formulare specifica riserva.

Il Responsabile del Procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente del Settore che provvede all'approvazione dei lavori, all'affidamento ed alla proposta per la necessaria copertura della spesa.

Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente del Settore competente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

Art. 12 - Perizia suppletiva per maggiori spese

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 del D.P.R. 554/1999 ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere al Dirigente del Settore l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Art. 13 - Procedura di invito e affidamento dei lavori in cottimo fiduciario

Ai fini dell'affidamento di un lavoro in economia, tramite cottimo fiduciario, si consultano preventivamente con lettera d'invito trasmessa, contestualmente, mediante posta, fax o per via elettronica, contenente gli elementi della prestazione richiesta, il prezzo ed i termini di esecuzione, almeno cinque operatori economici, individuati tramite Elenco, secondo le modalità stabilite nel relativo Avviso di costituzione.

L'operatore economico affidatario sarà quello che avrà presentato l'offerta migliore in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire secondo il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso nella lettera d'invito saranno precisati gli elementi di valutazione e la ponderazione di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 20 della LR 5/2007 e dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Gli operatori economici già affidatari ed esecutori di lavori non possono ricevere ulteriori inviti finché non siano stati invitati ad offrire tutti gli altri operatori iscritti nella predetta sezione dell'Elenco.

Dovrà essere garantita la rotazione di tutti gli operatori economici, in modo da assicurare la massima trasparenza e in ogni caso assicurando un'effettiva concorrenza tra gli offerenti.

Durante la fase di negoziazione sarà garantita la parità di trattamento tra i partecipanti e non sarà fornita alcuna informazione agli stessi partecipanti che possa limitare in maniera discriminatoria l'esplicazione della piena concorrenza oltre che l'efficacia della negoziazione.

Nei casi di somma urgenza, dettagliatamente evidenziati e comprovati con appropriata relazione resa dal Responsabile del Procedimento, si procede per affidamento diretto all'operatore economico prontamente disponibile e che garantisce l'immediato intervento per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, previa autorizzazione del Dirigente del Settore competente.

Art. 14 - Atto di cottimo fiduciario, lettera d'invito, pubblicità

Ogni atto di cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori in economia deve contenere tutti gli elementi essenziali per definire l'entità e le modalità di esecuzione dei lavori.

Il Dirigente del Settore competente predispose un capitolato d'oneri, recante tutti gli elementi essenziali per definire l'entità e modalità di esecuzione dei lavori.

La lettera d'invito alla procedura di cottimo fiduciario deve indicare:

- l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta;
- l'oggetto della prestazione (elenco dei lavori e/o delle somministrazioni)
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo
- le garanzie da prestare secondo quanto stabilito all'art. 15 del presente regolamento

- le caratteristiche tecniche
- le condizioni di esecuzione
- il termine di ultimazione dei lavori
- le penalità in caso di non rispetto dei termini
- le modalità e termini di pagamento
- il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'operatore economico
- tempi di accertamento della regolare esecuzione
- quanto altro ritenuto necessario per definire la natura dell'intervento

Qualora previsti dalla normativa vigente, dovranno essere allegati all'atto di cottimo i piani di sicurezza e piani operativi di sicurezza.

Gli affidamenti dei lavori tramite le procedure in economia, a mezzo cottimo fiduciario, sono pubblicati nel sito internet del Comune di Oristano.

Periodicamente sarà pubblicato l'elenco dei lavori affidati, con l'indicazione degli operatori economici affidatari, degli importi, della tipologia dei lavori e di ogni altro elemento utile per la trasparenza dell'informazione.

Si provvederà altresì alle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

Art. 15 - Garanzie

Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.

Gli operatori esecutori del cottimo sono tenuti a presentare garanzia fidejussoria definitiva pari al 10 % dell'importo netto dei lavori e relativi incrementi secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a meno che, in

relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo sia corrisposto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di 20.000,00 Euro, il Dirigente del Settore competente ritenga di prevedere l'esonero dalla garanzia fidejussoria definitiva; in caso di interpello plurimo tale esenzione andrà precisata nella lettera d'invito.

Per i lavori in economia d'importo inferiore a Euro 40.000,00, si può prescindere dalla richiesta di fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 16 - Subappalto

Nell'eventualità che l'affidatario dei lavori in cottimo fiduciario intenda avvalersi del subappalto (art. 118, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) dovrà indicare all'atto della presentazione dell'offerta ovvero dell'accettazione dell'affidamento (per il caso di somma urgenza) i lavori o le parti delle opere che intende subappaltare. Qualora tale indicazione non sia fornita, ovvero sia fornita in modo generico, oppure non sia presentata la documentazione richiesta, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata al rispetto delle condizioni previste ai punti 1, 2, 3, 4 dell'art. 118, 2° comma del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.

Art. 17 - Modalità di conclusione dei contratti

I contratti di cottimo fiduciario relativi ai lavori in economia sono stipulati con scrittura privata, sottoscritti dall'operatore e dal Dirigente del Settore competente e soggetti a registrazione fiscale.

Art. 18 - Contabilità dei lavori in economia

Il Direttore dei Lavori redige un unico stato di avanzamento dei lavori in economia tramite cottimo fiduciario, ovvero più stati di avanzamento secondo quanto stabilito nel contratto, previa contabilità degli stessi in contraddittorio tra le parti, secondo le procedure dettate dal Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, per quanto attualmente applicabile.

Nel procedimento dei lavori in economia tramite cottimo fiduciario, i certificati di pagamento emessi a firma del Responsabile del Procedimento per il saldo delle fatture presentate dagli operatori economici recheranno anche il visto del Dirigente del Settore competente.

Art. 19 - Attestazione di regolare esecuzione

Per i lavori eseguiti a norma del presente Regolamento, è previsto, entro 30 giorni dall'ultimazione, il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori in ordine al rispetto dei termini e modalità stabilite nell'atto di cottimo.

Per i lavori di cui al punto 1. dell'art. 8, è ammessa l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione, da parte del Direttore dei Lavori, sulle fatture presentate dagli operatori economici.

Art. 20 - Norme di rinvio

Ai lavori da eseguire in economia si applicano le norme vigenti in materia di antimafia e in materia di sicurezza.

Per ogni altro aspetto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle norme previste nella L.R. 07.08.2007, n. 5, nel D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e nel Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, per quanto attualmente applicabile, nonché a tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.